



Delibera n. 43/2021

02 Marzo 2021

Allegato W al Verbale n. 01/2021

Oggetto: Convenzione per l'attivazione di un posto di dottorato industriale INGV – Università degli Studi di Genova.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTA la lettera d'intenti dell'INGV prot. n. 0001850 del 10/02/2021, avente a oggetto il Corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, Curriculum Scienze della Terra, XXXVII Ciclo;

CONSIDERATO che il Collegio Docenti del Corso di Dottorato, nella seduta del 26/02/2021, ha espresso parere favorevole sulla proposta dell'INGV di cui alla predetta lettera d'intenti;

VISTO il comma 2 dell'art. 11 del DM n. 45/2013 che consente alle università di destinare, sulla base di specifiche convenzioni, una quota dei posti disponibili di



un corso di dottorato a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione;

VISTO il Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca (di seguito “il Regolamento di Ateneo”) dell’Università di Genova, emanato con Decreto Rettorale n. 347 del 5/6/2013, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina tra l’altro le modalità di attivazione dei corsi di dottorato, le modalità di ammissione dei candidati, lo svolgimento delle attività formative e i requisiti per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, in particolare l’art. 22 - Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione;

VISTO lo schema della Convenzione per l’attivazione di un posto di dottorato industriale INGV – Università degli Studi di Genova;

VALUTATA, dunque, l’opportunità di procedere alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione, che ha lo scopo di attivare e finanziare, nell’ambito del progetto strategico Pianeta Dinamico, una Borsa di Dottorato di Ricerca industriale presso l’Università di Genova;

VISTA la copertura finanziaria dell’importo annuale di euro 1.534,33 che trova la necessaria disponibilità sul Capitolo di Bilancio 1.03.02.99.999.01 - C.R.A. 1.03;

CONSIDERATO che l’attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell’INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L’approvazione dello schema della Convenzione per l’attivazione di un posto di dottorato industriale INGV – Università degli Studi di Genova, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell’INGV alla sottoscrizione definitiva dell’atto in questione.

Firmato il 23/03/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23/03/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di n. 1 posto di dottorato industriale del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio – STAT (XXXVII ciclo)

L'Università degli Studi di Genova (anche, "Università di Genova"), **Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita** (C.F. 00754150100), con sede legale in Genova, Corso Europa 26, 16132, Genova, nella persona del **Prof. Mauro Mariotti**, nato il 10/06/1954 a Genova, direttore del Dipartimento stesso presso il quale è domiciliato per la carica,

E

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (anche, "INGV"), C.F. 06838821004, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Via di Vigna Murata 605, rappresentato dal **Prof. Carlo Doglioni**, nato a Feltre (BL) il 25/01/1957, in qualità di Presidente, giusta deliberazione del Ministro dell'Università e della Ricerca (Decreto n. 229 del 19/02/2021).

di seguito definite congiuntamente "Parti"

Visti

- L'art. 11 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) 8 febbraio 2013, n. 45 *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"* che consente alle Università di attivare corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo;
- in particolare il comma 2 dell'art. 11 del DM n. 45/2013 che consente alle università di destinare, sulla base di specifiche convenzioni, una quota dei posti disponibili di un corso di dottorato a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione;
- il Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca (di seguito "il Regolamento di Ateneo"), emanato con Decreto Rettorale n. 347 del 5/6/2013, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina tra l'altro le modalità di attivazione dei corsi di dottorato, le modalità di ammissione dei candidati, lo svolgimento delle attività formative e i requisiti per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, in particolare l'art. 22 - Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione;

premesso che

- l'Università intende attivare per il XXXVII ciclo, per l'anno a.a. 2021/22, previo accreditamento da parte del MIUR, il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, Curriculum Scienze della Terra (di seguito "il Corso"), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita (di seguito "il Dipartimento");
- l'INGV ha espresso interesse ad attivare e finanziare, nell'ambito del Corso, n. 1 posto di dottorato industriale riservato a un suo dipendente impegnato in attività di elevata qualificazione, come da Lettera di Intenti datata 10/02/2021;
- il Collegio Docenti del Corso nella seduta del 26/02/2021 ha espresso parere favorevole sulla proposta dell'INGV e ha approvato il piano formativo individuale del dipendente dell'INGV che si iscriverà al Corso a seguito del superamento della prova di selezione (di seguito: "il dottorando industriale" o semplicemente "il dottorando"); tale piano stabilisce la durata del corso di dottorato, le modalità di svolgimento delle attività di formazione e di ricerca del dottorando presso l'Università e presso l'INGV e la ripartizione del suo impegno complessivo, e costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione (Allegato A);
- il Consiglio del Dipartimento nella seduta del .../.../... ha approvato la presente convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse (e gli eventuali allegati) alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 - Oggetto

Le Parti convengono che le attività formative previste dal Corso sono coerenti con le attività di ricerca e sviluppo promosse dall'INGV e che è pertanto interesse comune ammettere al Corso n. 1 dipendente dell'INGV per svolgere le attività di formazione e ricerca definite nel piano formativo individuale (Allegato A).

ART. 3 – Impegni dell'Università

L'Università emanerà l'Avviso di selezione a evidenza pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo (di seguito "il Bando"), che indirà la selezione per accedere ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo e ne definirà le modalità di effettuazione.

L'Università includerà nel Bando del Corso n. 1 posto di dottorato industriale riservato a dipendenti dell'INGV impegnati in attività di elevata qualificazione. La selezione per tale posto sarà effettuata a condizione che la presente convenzione sia sottoscritta dalle Parti.

I candidati dipendenti dell'INGV parteciperanno alla stessa selezione degli altri candidati e saranno valutati dalla stessa Commissione. Al termine della selezione, verrà redatta una graduatoria specifica per il posto di dottorato industriale e il vincitore sarà ammesso al Corso e immatricolato secondo le procedure ordinarie con la qualifica di dottorando industriale.

L'Università individua quale supervisore del dottorando industriale, nominato dal Collegio Docenti del Corso, il **Prof. Daniele Spallarossa** che supervisionerà in modo continuativo le attività formative e di ricerca del dottorando progettate congiuntamente e garantirà la conformità delle stesse al piano formativo individuale concordato.

Al termine di ogni anno di corso, l'attività del dottorando sarà valutata come previsto dal Regolamento di Ateneo e il Collegio Docenti si esprimerà in merito alla sua ammissione all'anno successivo.

In caso di non ammissione all'anno successivo, di esclusione o rinuncia del dottorando, l'Università ne darà tempestiva comunicazione all'INGV per consentirle di esercitare la facoltà di recesso dalla presente convenzione.

Al dottorando industriale che abbia superato l'esame finale, svolto secondo le norme di legge e del Regolamento di Ateneo, l'Università rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio.

Tutti gli aspetti dello svolgimento del Corso sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo e dal Bando.

ART. 4 – Impegni dell'INGV

L'INGV individuerà un tutor che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando industriale.

L'INGV consentirà al proprio dipendente la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurerà la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca del dottorando presso la sua sede, senza alcun onere per l'Università.

ART. 5 – Contributo per il funzionamento

L'INGV si impegna a versare all'Università un importo di Euro 4.602,99, pari a € 1.534,33 annuali, quale budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo equivalente al 10% dell'importo della borsa.

L'importo sarà pagato in tre rate annuali anticipate di uguale importo, pari a Euro 1534,33 l'una, entro il 30 settembre degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante bonifico sul conto corrente bancario codice **IBAN: IT92F0100003245140300036766**, intestato a **Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita – Università di Genova** in essere presso **Banca d'Italia**.

In caso di non ammissione all'anno successivo o ritiro del dottorando, non saranno dovute le rate relative agli anni successivi a tale evento.

ART. 6 - Durata

La presente Convenzione ha la durata di anni **4** a decorrere dall'anno di inizio del corso, ovvero il 01/11/2020.

ART. 7 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'INGV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativi alla metodologia ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

ART. 8 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 9 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro dell'INGV assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso l'INGV.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'INGV ospitato nei locali dell'Ateneo.
3. I soggetti ai quali sono attribuite le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. saranno individuati nel piano formativo individuale.

Art. 10 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario che svolgerà le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'INGV è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. L'INGV garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n. 196/2003 ove compatibile.

Art. 12 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto alla presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13 – Diritto di recesso

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 14 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 2 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.4. 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPR n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 - 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il rimborso della quota di spettanza.

Luogo e data

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI Scienze della Terra
dell'Ambiente e della Vita

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'INGV
